



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

---

**2012/0146(COD)**

9.7.2013

## **PARERE**

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in  
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  
elettroniche nel mercato interno  
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

Relatore per parere: Jens Rohde

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento in esame mira a instaurare il riconoscimento reciproco dei regimi di identificazione elettronica notificata e dei servizi fiduciari elettronici allo scopo di sviluppare il mercato digitale interno. La proposta amplia pertanto il quadro normativo esistente rappresentato dalla direttiva 1999/93/CE sulle firme elettroniche.

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione intesa a superare i problemi legati alla suddetta direttiva, non solo attraverso il rafforzamento del quadro normativo, ma anche con il miglioramento della certezza giuridica. Conviene quindi con la scelta di un regolamento piuttosto che di una direttiva.

Secondo il relatore, il regolamento costituisce un primo passo indispensabile verso lo sviluppo di un mercato digitale interno efficiente, che renderà molto più semplice la gestione delle operazioni elettroniche transfrontaliere da parte di imprese e consumatori e rafforzerà la fiducia nei confronti delle transazioni elettroniche.

Il relatore appoggia gli sforzi della Commissione di combinare l'uso ampiamente differenziato dei regimi di identificazione elettronica nei vari Stati membri con un solido meccanismo di riconoscimento reciproco.

Il regolamento, tuttavia, non fornisce un modello in grado di garantire un adeguato livello di sicurezza sulla base dell'esperienza acquisita.

Di conseguenza, il relatore propone di introdurre e definire livelli di sicurezza nel regolamento, in modo da risolvere eventuali ambiguità e assicurare che lo stesso funzioni nella pratica. Per questo motivo sono stati eliminati diversi atti delegati e di esecuzione.

Un'altra questione relativa alla sicurezza è legata alla normativa sui servizi fiduciari: il relatore ritiene infatti che debba essere chiaro se i servizi fiduciari presenti nell'elenco di fiducia siano stati approvati o siano ancora in attesa di una conferma della conformità.

Per quanto riguarda i regimi di identificazione elettronica e i servizi fiduciari, gli emendamenti proposti mirano ad eliminare procedure burocratiche superflue nell'ambito dei meccanismi di vigilanza, così da alleggerire l'onere sia sugli Stati membri che sulle imprese e assicurare un meccanismo di coordinamento chiaro e conciso.

Gli emendamenti affrontano infine la questione della responsabilità, che è definita in modo troppo ampio nella proposta della Commissione e potrebbe inintenzionalmente ostacolare l'ulteriore sviluppo del settore digitale.

## EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 20

##### *Testo della Commissione*

(20) In considerazione del ritmo dei mutamenti tecnologici, occorre che il presente regolamento adotti un approccio aperto alle innovazioni.

##### *Emendamento*

(20) In considerazione del ritmo dei mutamenti tecnologici, occorre che il presente regolamento adotti un approccio aperto alle innovazioni ***ma sia sempre e in primo luogo imperniato sui consumatori e sui loro interessi.***

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento Considerando 23

##### *Testo della Commissione*

(23) In linea con gli obblighi assunti a norma della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, entrata in vigore nell'Unione, occorre garantire che le persone con disabilità possano utilizzare servizi fiduciari e prodotti destinati al consumatore finale impiegati nella prestazione di tali servizi alle stesse condizioni degli altri consumatori.

##### *Emendamento*

(23) In linea con gli obblighi assunti a norma della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, entrata in vigore nell'Unione, ***e conformemente alla proposta della Commissione relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici<sup>1</sup>***, occorre garantire che le persone con disabilità possano utilizzare servizi fiduciari e prodotti destinati al consumatore finale impiegati nella prestazione di tali servizi alle stesse condizioni degli altri consumatori.

---

<sup>1</sup> *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici (COM(2012)0721).*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(24 bis) È opportuno che i regimi di identificazione elettronica ottemperino alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>1</sup>, che disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri a norma del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri.*

---

<sup>1</sup> *Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).*

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento Considerando 25**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(25) È opportuno che gli organismi di

(25) È opportuno che gli organismi di

vigilanza collaborino e scambino informazioni con le autorità di protezione dei dati per garantire l'applicazione corretta della normativa sulla protezione dei dati da parte dei prestatori di servizi. In particolare, è auspicabile che lo scambio di informazioni copra gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali.

vigilanza **degli Stati membri** collaborino e scambino informazioni con le autorità di protezione dei dati per garantire l'applicazione corretta della normativa sulla protezione dei dati da parte dei prestatori di servizi. In particolare, è auspicabile che lo scambio di informazioni copra gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali.

#### *Motivazione*

*Il relatore ritiene che la collaborazione tra gli Stati membri sia essenziale ai fini dell'armonizzazione del settore digitale.*

#### **Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 30**

##### *Testo della Commissione*

(30) Per consentire alla Commissione e agli Stati membri di valutare l'efficacia del meccanismo di notifica delle violazioni di cui al presente regolamento, è opportuno fare obbligo agli organismi di vigilanza di fornire informazioni riassuntive **alla Commissione e** all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

##### *Emendamento*

(30) Per consentire alla Commissione e agli Stati membri di valutare l'efficacia del meccanismo di notifica delle violazioni di cui al presente regolamento, è opportuno fare obbligo agli organismi di vigilanza di fornire informazioni riassuntive all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

#### *Motivazione*

*Secondo il relatore è sufficiente riferire a un unico punto di contatto.*

#### **Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 49**

##### *Testo della Commissione*

**(49) Per completare determinati aspetti tecnici dettagliati del presente regolamento in modo flessibile e veloce, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti, ai sensi**

##### *Emendamento*

**soppresso**

*dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo all'interoperabilità dell'identificazione elettronica, alle misure di sicurezza obbligatorie per i prestatori di servizi fiduciari, agli organismi indipendenti riconosciuti responsabili della verifica dei prestatori di servizi, agli elenchi di fiducia, ai requisiti relativi ai livelli di sicurezza delle firme elettroniche, ai requisiti relativi ai certificati qualificati per le firme elettroniche e alla loro convalida e conservazione, agli organismi responsabili della certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata, ai requisiti relativi ai livelli di sicurezza dei sigilli elettronici e ai certificati qualificati per i sigilli elettronici, all'interoperabilità fra servizi di recapito. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti.*

#### *Motivazione*

*Il relatore reputa che gli aspetti in questione debbano essere definiti prima dell'entrata in vigore del regolamento, e non stabiliti mediante atti delegati (cfr. emendamento seguente). Il considerando in esame risulta pertanto superfluo.*

#### **Emendamento 7**

##### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2**

###### *Testo della Commissione*

2. Il presente regolamento fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono e accettano i mezzi di identificazione elettronica **delle** persone fisiche **e** giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro.

###### *Emendamento*

2. Il presente regolamento fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono e accettano i mezzi di identificazione elettronica **di tutte le entità**, persone fisiche **o** giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, la validazione temporale elettronica, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito e l'autenticazione dei siti web.

#### *Emendamento*

3. Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, **la validazione e la verifica elettroniche**, la validazione temporale elettronica, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito e l'autenticazione dei siti web.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento si applica all'identificazione elettronica fornita dagli Stati membri **o** a loro nome o sotto la loro responsabilità, **nonché ai prestatori di servizi fiduciari stabiliti nell'Unione.**

#### *Emendamento*

1. Il presente regolamento si applica all'identificazione elettronica fornita dagli Stati membri, a loro nome o sotto la loro responsabilità **o vigilanza.**

#### *Motivazione*

*Il relatore ritiene che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di affidare l'identificazione elettronica a terzi sottoposti alla loro vigilanza.*

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**1 bis. Il presente regolamento si applica ai prestatori di servizi fiduciari stabiliti nell'Unione.**



## Motivazione

*Il relatore desidera specificare che il regolamento contempla due questioni distinte.*

### Emendamento 11

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 3 – comma unico – punto 1

###### *Testo della Commissione*

(1) “identificazione elettronica”, il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica per rappresentare in modo univoco una persona fisica o giuridica;

###### *Emendamento*

(1) “identificazione elettronica”, il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica per rappresentare in modo univoco ***un'entità***, una persona fisica o giuridica ***o un suo pseudonimo***;

### Emendamento 12

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 3 – comma unico – punto 2

###### *Testo della Commissione*

(2) “mezzi di identificazione elettronica”, un'unità materiale o immateriale contenente dati di cui al punto 1 del presente articolo, utilizzata per accedere ai servizi ***online*** di cui all'articolo 5;

###### *Emendamento*

(2) "mezzi di identificazione elettronica", un'unità materiale o immateriale contenente dati di cui al punto 1 del presente articolo, utilizzata per accedere ai servizi ***elettronici*** di cui all'articolo 5;

### Emendamento 13

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 3 – comma unico – punto 10

###### *Testo della Commissione*

(10) “certificato”, un attestato elettronico che collega al certificato i dati di convalida di una firma elettronica o di un sigillo elettronico di una persona fisica o

###### *Emendamento*

(10) “certificato”, un attestato elettronico che collega al certificato i dati di convalida di una firma elettronica o di un sigillo elettronico di ***un'entità***, una persona fisica

giuridica, rispettivamente, e conferma i dati di detta persona;

o giuridica, rispettivamente, e conferma i dati di detta persona;

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – comma unico – punto 12**

##### *Testo della Commissione*

(12) “servizio fiduciario”, qualsiasi servizio elettronico che consiste nella creazione, verifica, convalida, nel trattamento e nella conservazione di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, documenti elettronici, servizi elettronici di recapito, autenticazione di siti web e certificati elettronici, compresi i certificati di firma elettronica e di sigillo elettronico;

##### *Emendamento*

(12) “servizio fiduciario”, qualsiasi servizio elettronico che consiste, ***tra l'altro***, nella creazione, verifica, convalida, nel trattamento e nella conservazione di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, documenti elettronici, servizi elettronici di recapito, autenticazione di siti web e certificati elettronici, compresi i certificati di firma elettronica e di sigillo elettronico;

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – comma unico – punto 14**

##### *Testo della Commissione*

(14) "prestatore di servizi fiduciari", una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari;

##### *Emendamento*

(14) "prestatore di servizi fiduciari", ***un'entità***, una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari;

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – comma unico – punto 19**

##### *Testo della Commissione*

(19) “creatore di un sigillo”, una persona giuridica che crea un sigillo elettronico;

##### *Emendamento*

(19) "creatore di un sigillo", ***un'entità o*** una persona giuridica ***o fisica*** che crea un sigillo elettronico;

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – comma unico – punto 31 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(31 bis) "violazione dei dati personali", il verificarsi, in modo accidentale o illecito, della distruzione, della perdita, della modifica, della divulgazione o consultazione non autorizzata di dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati;**

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) i mezzi di identificazione elettronica sono rilasciati dallo Stato membro notificante oppure a suo nome o sotto la sua responsabilità;

a) i mezzi di identificazione elettronica sono rilasciati dallo Stato membro notificante oppure a suo nome o sotto la sua responsabilità **o vigilanza**;

*Motivazione*

*Il relatore ritiene che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di affidare l'identificazione elettronica a terzi sottoposti alla loro vigilanza.*

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) lo Stato membro notificante garantisce che i dati di identificazione personale siano attribuiti univocamente alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3, punto 1;

c) lo Stato membro notificante garantisce che i dati di identificazione personale siano attribuiti univocamente **all'entità**, alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3, punto 1;

**Emendamento 20**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e – alinea**

*Testo della Commissione*

e) **lo Stato membro notificante** è giuridicamente responsabile:

*Emendamento*

e) **salvo dimostrazione di non aver agito con negligenza, il responsabile dell'identificazione** è giuridicamente responsabile:

*Motivazione*

*Il relatore ritiene che, per garantire la concorrenza, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di affidare l'identificazione elettronica a terzi.*

**Emendamento 21**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**e bis) lo Stato membro notificante è responsabile dell'instaurazione di un sistema di vigilanza del responsabile dell'identificazione nonché della vigilanza e della trasmissione di relazioni a norma del presente regolamento.**

*Motivazione*

*Il relatore riconosce che gli Stati membri devono esercitare un controllo rigoroso sui responsabili dell'identificazione onde assicurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.*

**Emendamento 22**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) una descrizione del regime di identificazione elettronica notificato;

*Emendamento*

a) una descrizione del regime di identificazione elettronica notificato, **incluso il livello di sicurezza;**

## Motivazione

*Al fine di assicurare la fiducia reciproca, il relatore ritiene necessario includere il livello di sicurezza nel modello di interoperabilità.*

### Emendamento 23

#### Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 7 bis**

##### ***Protezione e trattamento dei dati personali***

- 1. Il trattamento dei dati personali effettuato da regimi di identificazione elettronica è condotto in conformità alla direttiva 95/46/CE.***
- 2. Il trattamento è leale e lecito e si limita rigorosamente ai dati minimi necessari per rilasciare e conservare un certificato o per prestare un servizio di identificazione elettronica.***
- 3. I dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;***
- 4. I regimi di identificazione elettronica garantiscono la riservatezza e l'integrità dei dati riferiti alla persona a cui il servizio fiduciario viene prestato.***
- 5. Fatti salvi gli effetti giuridici che la legislazione nazionale attribuisce agli pseudonimi, gli Stati membri non vietano di riportare sui certificati di identificazione elettronica uno pseudonimo in luogo del nome del firmatario.***

### Emendamento 24

#### Proposta di regolamento

## Articolo 8 – paragrafo 1

### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri collaborano fra loro per garantire l'interoperabilità dei mezzi di identificazione elettronica che rientrano in un regime notificato e per promuoverne la sicurezza.

### *Emendamento*

1. Gli Stati membri collaborano fra loro per garantire l'interoperabilità **e la neutralità tecnologica** dei mezzi di identificazione elettronica che rientrano in un regime notificato e per promuoverne la sicurezza.

### *Motivazione*

*L'esigenza di identificazione elettronica prescinde dalla modalità utilizzata e dovrebbe essere neutrale rispetto alle tecnologie di identificazione presenti e future.*

## Emendamento 25

### **Proposta di regolamento** **Articolo 8 – paragrafo 2**

### *Testo della Commissione*

2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, fissa **le modalità necessarie** per facilitare la collaborazione fra gli Stati membri di cui al paragrafo 1, al fine di promuovere un elevato livello di fiducia e di sicurezza, commisurato al grado di rischio esistente. Detti atti di esecuzione riguardano, in particolare, lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche in materia di regimi di identificazione elettronica, la valutazione tra pari dei regimi di identificazione elettronica notificati e l'esame di sviluppi pertinenti verificatisi nel settore dell'identificazione elettronica da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

### *Emendamento*

2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, fissa **il contesto di interoperabilità** per facilitare la collaborazione fra gli Stati membri di cui al paragrafo 1, al fine di promuovere un elevato livello di fiducia e di sicurezza, commisurato al grado di rischio esistente. Detti atti di esecuzione riguardano, in particolare, lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche in materia di regimi di identificazione elettronica, la valutazione tra pari dei regimi di identificazione elettronica notificati e l'esame di sviluppi pertinenti verificatisi nel settore dell'identificazione elettronica da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

**3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 riguardo all'agevolazione dell'interoperabilità transfrontaliera dei mezzi di identificazione elettronica, fissando requisiti tecnici minimi.**

*Emendamento*

**soppresso**

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 8 bis**

**Requisiti di sicurezza applicabili ai regimi di identificazione elettronica**

**1. I regimi di identificazione elettronica adottano misure tecniche e organizzative adeguate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica che essi forniscono. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza commisurato al grado di rischio esistente. In particolare, sono adottate misure per prevenire e minimizzare l'impatto degli incidenti di sicurezza e le parti interessate sono informate degli effetti negativi di eventuali incidenti.**

**Dopo un incidente i regimi di identificazione elettronica presentano all'organismo di vigilanza la relazione di una verifica di sicurezza svolta da un organismo indipendente riconosciuto, per confermare l'avvenuta adozione di misure di sicurezza appropriate.**

***2. I regimi di identificazione elettronica notificano all'organismo di vigilanza competente, all'organismo nazionale competente per la sicurezza dell'informazione e ad altre parti terze interessate, quali le autorità di protezione dei dati, senza indebito indugio e ove possibile entro 24 ore dall'esserne venuti a conoscenza, tutte le violazioni dei dati personali che abbiano un impatto significativo sull'identificazione elettronica fornita e sui dati personali ivi custoditi.***

***Se del caso, in particolare se la violazione dei dati personali riguarda due o più Stati membri, l'organismo di vigilanza competente ne informa gli organismi di vigilanza negli altri Stati membri.***

***L'organismo di vigilanza competente può anche informare il pubblico o imporre al regime di identificazione elettronica di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione sia nell'interesse pubblico.***

***3. Una volta all'anno l'organismo di vigilanza di ciascuno Stato membro trasmette all'ENISA una sintesi delle notifiche di violazione pervenute dai regimi di identificazione elettronica.***

***4. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1 e 2, l'organismo di vigilanza competente ha la facoltà di diramare istruzioni vincolanti ai fornitori di identificazione elettronica.***

***5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 con riguardo all'ulteriore specificazione delle misure di cui al paragrafo 1.***

***6. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire le circostanze, le modalità e le procedure, comprese le scadenze, applicabili ai fini dei paragrafi da 1 a 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.***



## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Articolo 8 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 8 ter*

***Diritto di informazione e di accesso degli utilizzatori dei regimi di identificazione elettronica***

***I regimi di identificazione elettronica forniscono agli interessati informazioni riguardanti la raccolta, la comunicazione e la conservazione dei loro dati, nonché i mezzi per accedervi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE.***

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. I prestatori di servizi fiduciari sono responsabili di qualsiasi danno diretto causato a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito ***al mancato adempimento*** degli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, salvo se possono dimostrare di non aver agito con negligenza.

1. I prestatori di servizi fiduciari sono responsabili ***ai sensi del diritto nazionale*** di qualsiasi danno causato a qualsiasi ***entità***, persona fisica o giuridica in seguito ***all'inadempimento*** degli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, salvo se possono dimostrare di non aver agito con negligenza.

#### *Motivazione*

*Il relatore ritiene che la responsabilità prevista abbia una portata troppo ampia.*

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. I prestatori di servizi fiduciari e gli organismi di vigilanza garantiscono un trattamento dei dati personali ***leale e lecito***

1. I prestatori di servizi fiduciari e gli organismi di vigilanza garantiscono ***una raccolta e*** un trattamento leali e leciti ***dei***

ai sensi della direttiva 95/46/CE.

**dati personali** ai sensi della direttiva 95/46/CE.

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. I prestatori di servizi fiduciari trattano i dati personali in conformità alla direttiva 95/46/CE. Il trattamento si limita rigorosamente ai dati minimi necessari per rilasciare e conservare un certificato o per prestare un servizio fiduciario.

##### *Emendamento*

2. I prestatori di servizi fiduciari **e gli organismi di vigilanza raccolgono e** trattano i dati personali in conformità alla direttiva 95/46/CE. **La raccolta e** il trattamento si limitano rigorosamente ai dati **personali** minimi necessari per rilasciare e conservare un certificato o per prestare un servizio fiducia.

### **Emendamento 32**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. I prestatori di servizi fiduciari **garantiscono** la riservatezza e l'integrità dei dati riferiti alla persona a cui il servizio fiduciario viene prestato.

##### *Emendamento*

3. I prestatori di servizi fiduciari **assicurano** la riservatezza e l'integrità dei dati riferiti alla persona a cui il servizio fiduciario viene prestato.

##### *Motivazione*

*Il relatore ritiene che i prestatori di servizi fiduciari non possano garantire l'integrità delle informazioni fornite dall'utente, ma solo salvaguardare le informazioni fornite.*

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

##### **Articolo 11 bis**

**Diritto di informazioni e di accesso per gli utenti dei servizi fiduciari**

***I servizi fiduciari forniscono agli interessati informazioni riguardanti la raccolta, la comunicazione e la conservazione dei loro dati, nonché i mezzi per accedervi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE.***

## **Emendamento 34**

### **Proposta di regolamento Articolo 12**

#### *Testo della Commissione*

I servizi fiduciari prestati e i prodotti destinati all'utilizzatore finale impiegati per la prestazione di detti servizi sono resi accessibili alle persone con disabilità ***in tutti i casi in cui ciò è possibile.***

#### *Emendamento*

I servizi fiduciari prestati e i prodotti destinati all'utilizzatore finale impiegati per la prestazione di detti servizi sono resi accessibili alle persone con disabilità.

## **Emendamento 35**

### **Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### **Articolo 13 bis**

#### ***Cooperazione con le autorità di protezione dei dati***

***Gli Stati membri provvedono a che gli organismi di vigilanza di cui all'articolo 13 cooperino con le autorità di protezione dei dati degli Stati membri designati ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE, al fine di consentire loro di garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati nazionali adottate in conformità della direttiva 95/46/CE.***

**Emendamento 36**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. La Commissione ha il potere di adottare atti **delegati** a norma dell'**articolo 38** con riguardo alla definizione delle procedure applicabili ai compiti di cui al paragrafo 2.

*Emendamento*

5. La Commissione ha il potere di adottare atti **di esecuzione** a norma dell'**articolo 39** con riguardo alla definizione delle procedure applicabili ai compiti di cui al paragrafo 2.

*Motivazione*

*In un'ottica di chiarezza, il relatore reputa necessario sostituire gli atti delegati previsti all'articolo 13, paragrafo 5, con atti di esecuzione.*

**Emendamento 37**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1, il prestatore di servizi fiduciari **può presentare** all'organismo di vigilanza la relazione di una verifica di sicurezza svolta da un organismo indipendente riconosciuto, per confermare l'avvenuta adozione di misure di sicurezza appropriate.

*Emendamento*

Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1, **in seguito al verificarsi di un incidente** il prestatore di servizi fiduciari **presenta** all'organismo di vigilanza la relazione di una verifica di sicurezza svolta da un organismo indipendente riconosciuto, per confermare l'avvenuta adozione di misure di sicurezza appropriate.

*Motivazione*

*Il relatore ritiene che, in seguito al verificarsi di un incidente, i prestatori di servizi fiduciari dovrebbero essere obbligati a svolgere una verifica per evitare che lo stesso errore sia commesso in futuro.*

**Emendamento 38**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3**

*Testo della Commissione*

L'organismo di vigilanza **interessato** può anche informare il pubblico o imporre al

*Emendamento*

L'organismo di vigilanza **competente** può anche informare il pubblico o imporre al

prestatore di servizi fiduciari di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione sia nell'interesse pubblico.

prestatore di servizi fiduciari di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione sia nell'interesse pubblico.

#### *Motivazione*

*Coerenza con l'emendamento all'articolo 15, paragrafo 1.*

### **Emendamento 39** **Proposta di regolamento** **Articolo 15 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. L'organismo di vigilanza trasmette all'ENISA **e alla Commissione**, una volta all'anno, una sintesi delle notifiche di violazione pervenute dai prestatori di servizi fiduciari.

#### *Emendamento*

3. L'organismo di vigilanza **di ogni Stato membro** trasmette all'ENISA, una volta all'anno, una sintesi delle notifiche di violazione pervenute dai prestatori di servizi fiduciari.

#### *Motivazione*

*Secondo il relatore è sufficiente che gli organismi di vigilanza riferiscano a un singolo punto di contatto.*

### **Emendamento 40** **Proposta di regolamento** **Articolo 16 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono sottoposti **una volta all'anno** ad una verifica da parte di un organismo indipendente riconosciuto, per confermare che essi e i servizi fiduciari qualificati da essi prestati soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento, e presentano la relazione di verifica di sicurezza all'organismo di vigilanza.

#### *Emendamento*

1. **Ogni due anni** i prestatori di servizi fiduciari qualificati sono sottoposti **a loro spese** ad una verifica da parte di un organismo indipendente riconosciuto, per confermare che essi e i servizi fiduciari qualificati da essi prestati soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento, e presentano la relazione di verifica di sicurezza all'organismo di vigilanza **competente**.

#### *Motivazione*

*Il relatore ritiene che non sia necessario effettuare le verifiche su base annua se il prestatore di servizi fiduciari qualificato ha precedentemente dimostrato di rispettare il regolamento, in*

*quanto tali verifiche sono costose e impegnative.*

#### **Emendamento 41**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 17 – paragrafo 2**

###### *Testo della Commissione*

2. Una volta presentati i documenti richiesti all'organismo di vigilanza a norma del paragrafo 1, i prestatori di servizi qualificati sono inseriti negli elenchi di fiducia di cui all'articolo 18 per indicare ***l'avvenuta presentazione della*** notifica.

###### *Emendamento*

2. Una volta presentati i documenti richiesti all'organismo di vigilanza a norma del paragrafo 1, i prestatori di servizi qualificati sono inseriti negli elenchi di fiducia di cui all'articolo 18 per indicare ***che la*** notifica ***è stata presentata e che sono in attesa di una conferma della conformità da parte dell'organismo di vigilanza.***

###### *Motivazione*

*Il relatore ritiene che per ragioni di sicurezza debba essere chiaro se i servizi fiduciari sono stati approvati o se il prestatore è ancora in attesa di una conferma della conformità.*

#### **Emendamento 42**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2**

###### *Testo della Commissione*

L'organismo di vigilanza registra la qualifica dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e dei servizi fiduciari qualificati da essi prestati negli elenchi di fiducia in seguito all'esito positivo della verifica e non oltre **un mese** dopo l'avvenuta notifica a norma del paragrafo 1.

###### *Emendamento*

L'organismo di vigilanza registra la qualifica dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e dei servizi fiduciari qualificati da essi prestati negli elenchi di fiducia in seguito all'esito positivo della verifica e non oltre **30 giorni** dopo l'avvenuta notifica a norma del paragrafo 1.

###### *Motivazione*

*Un mese non costituisce un termine preciso, in quanto sono possibili variazioni di oltre tre giorni.*

#### **Emendamento 43**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 18 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio informazioni sull'organismo responsabile dell'istituzione, del mantenimento e della pubblicazione degli elenchi nazionali di fiducia precisando dove gli elenchi sono pubblicati e il certificato utilizzato per ***firmare o sigillare*** detti elenchi di fiducia e le eventuali modifiche apportate.

*Emendamento*

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio informazioni sull'organismo responsabile dell'istituzione, del mantenimento e della pubblicazione degli elenchi nazionali di fiducia precisando dove gli elenchi sono pubblicati e il certificato utilizzato per ***convalidare la firma o il sigillo applicati*** a detti elenchi di fiducia nonché le eventuali modifiche apportate.

*Motivazione*

*Un certificato non può essere utilizzato per firmare o sigillare, ma solo per convalidare la firma o il sigillo.*

**Emendamento 44**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

***5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 con riguardo alla definizione delle informazioni di cui al paragrafo 1.***

*Emendamento*

***soppresso***

*Motivazione*

*Il relatore ritiene che tale aspetto dovrebbe essere di competenza dell'organismo di vigilanza, non della Commissione.*

**Emendamento 45**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

1. Allorché rilascia un certificato qualificato, un prestatore di servizi fiduciari qualificato verifica, mediante

*Emendamento*

1. Allorché rilascia un certificato qualificato, un prestatore di servizi fiduciari qualificato verifica, mediante

mezzi appropriati e conformemente alla normativa nazionale, l'identità e se del caso eventuali attributi specifici **della** persona fisica o giuridica a cui il certificato qualificato viene rilasciato.

mezzi appropriati e conformemente alla normativa nazionale, l'identità e se del caso eventuali attributi specifici **dell'entità**, persona fisica o giuridica a cui il certificato qualificato viene rilasciato.

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera d**

###### *Testo della Commissione*

d) utilizzano sistemi affidabili e prodotti protetti da alterazioni e che garantiscono la sicurezza tecnica e l'affidabilità del processo che assicurano;

###### *Emendamento*

d) utilizzano sistemi affidabili e prodotti protetti da alterazioni **non autorizzate** e che garantiscono la sicurezza tecnica e l'affidabilità del processo che assicurano;

###### *Motivazione*

*I sistemi devono essere modificati nel tempo perché restino aggiornati e il relatore ritiene che queste modifiche debbano essere possibili.*

#### **Emendamento 47**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

**d bis) fatti salvi i regimi nazionali di identificazione, la conformità di cui alla lettera b) può consentire il rilascio a distanza dell'identificazione elettronica attraverso una verifica dell'aspetto fisico condotta precedentemente;**

###### *Motivazione*

*Il relatore ritiene che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare regimi di identificazione elettronica basati su una verifica preliminare.*

#### **Emendamento 48**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)**



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***i bis) mettono a disposizione del pubblico la propria politica di protezione dei dati, indicando l'autorità di protezione dei dati competente per la vigilanza.***

**Emendamento 49**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Ove si richieda una firma elettronica con un livello **di garanzia** di sicurezza inferiore a quello **della** firma elettronica qualificata, in particolare per l'accesso a un servizio online offerto da un ente pubblico sulla base di una valutazione appropriata dei rischi che detto servizio comporta, tutte le firme elettroniche che raggiungono almeno lo stesso livello di garanzia di sicurezza sono riconosciute e accettate.

4. Ove si richieda una firma elettronica con un livello di sicurezza inferiore a quello **definito per la** firma elettronica qualificata, in particolare per l'accesso a un servizio online offerto da un ente pubblico sulla base di una valutazione appropriata dei rischi che detto servizio comporta, tutte le firme elettroniche che raggiungono almeno lo stesso livello di garanzia di sicurezza sono riconosciute e accettate.

*Motivazione*

*Il relatore ritiene che il livello di sicurezza dovrebbe essere definito mediante atti di esecuzione, come specificato agli articoli 7 e 8.*

**Emendamento 50**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Gli Stati membri non richiedono, per l'accesso transfrontaliero a un servizio online offerto da un ente pubblico, una firma elettronica dotata di un livello **di garanzia** di sicurezza più elevato di quello di una firma elettronica qualificata.

5. Gli Stati membri non richiedono, per l'accesso transfrontaliero a un servizio online offerto da un ente pubblico, una firma elettronica dotata di un livello di sicurezza più elevato di quello di una firma elettronica qualificata.

*Motivazione*

*L'espressione "di garanzia" è superflua.*

**Emendamento 51**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 per definire i diversi livelli di sicurezza della firma elettronica di cui al paragrafo 4.**

**soppresso**

*Motivazione*

*Secondo il relatore la definizione di un aspetto così importante non dovrebbe essere stabilita mediante atti delegati, bensì rientrare nell'ambito dell'allegato I.*

**Emendamento 52**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Ove si richieda un sigillo elettronico con un livello **di garanzia** di sicurezza inferiore a quello del sigillo elettronico qualificato, in particolare per l'accesso a un servizio online offerto da un ente pubblico sulla base di una valutazione appropriata dei rischi che detto servizio comporta, tutti i sigilli elettronici che raggiungono almeno lo stesso livello di garanzia di sicurezza sono accettati.

4. Ove si richieda un sigillo elettronico con un livello di sicurezza inferiore a quello del sigillo elettronico qualificato, in particolare per l'accesso a un servizio online offerto da un ente pubblico sulla base di una valutazione appropriata dei rischi che detto servizio comporta, tutti i sigilli elettronici che raggiungono almeno lo stesso livello di garanzia di sicurezza sono accettati.

*Motivazione*

*L'espressione "di garanzia" è superflua ed è quindi eliminata per assicurare la coerenza con gli emendamenti precedenti.*

**Emendamento 53**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri non richiedono, per l'accesso a un servizio online offerto da un ente pubblico, un sigillo elettronico dotato di un livello **di garanzia** di sicurezza più elevato di quello dei sigilli elettronici qualificati.

*Emendamento*

5. Gli Stati membri non richiedono, per l'accesso a un servizio online offerto da un ente pubblico, un sigillo elettronico dotato di un livello di sicurezza più elevato di quello dei sigilli elettronici qualificati.

*Motivazione*

*L'espressione "di garanzia" è superflua ed è quindi eliminata per assicurare la coerenza con gli emendamenti precedenti.*

**Emendamento 54**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 28 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

**6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 per definire i diversi livelli di garanzia di sicurezza dei sigilli elettronici di cui al paragrafo 4.**

*Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*Il relatore ritiene che questo aspetto non dovrebbe essere definito mediante atti delegati, bensì nell'ambito del regolamento, e più precisamente dell'allegato III.*

**Emendamento 55**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 28 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. La Commissione **può**, mediante atti di esecuzione, **stabilire** i numeri di riferimento delle norme applicabili ai livelli **di garanzia** di sicurezza **dei** sigilli elettronici. Si presume che il livello di **garanzia di sicurezza definito in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 6** sia stato rispettato se un sigillo elettronico

*Emendamento*

7. La Commissione **stabilisce**, mediante atti di esecuzione, i numeri di riferimento delle norme applicabili ai livelli di sicurezza **definiti per i** sigilli elettronici. Si presume che il livello di sicurezza **definito nell'allegato III** sia stato rispettato se un sigillo elettronico soddisfa dette norme. **Gli** atti di esecuzione sono adottati secondo la

soddisfa dette norme. **Tali** atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

procedura di esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

### *Motivazione*

*Conseguenza dell'eliminazione del paragrafo 6.*

## **Emendamento 56** **Proposta di regolamento** **Articolo 38**

### *Testo della Commissione*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui ***all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 5***, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, ***all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6***, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 2, ***all'articolo 28, paragrafo 6***, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, all'articolo 35, paragrafo 3, e all'articolo 37, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di cui ***all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 5***, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, ***all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6***, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 2, ***all'articolo 28, paragrafo 6***, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, all'articolo 35,

### *Emendamento*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui ***all'articolo 8 bis, paragrafo 5***, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, all'articolo 35, paragrafo 3, e all'articolo 37, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di cui ***all'articolo 8 bis, paragrafo 5***, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, all'articolo 35, paragrafo 3, e all'articolo 37, paragrafo 3, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal

paragrafo 3, e all'articolo 37, paragrafo 3, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri precisati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato a norma **dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 5, dell'articolo 15, paragrafo 5, dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 18, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 2, dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'articolo 28, paragrafo 6, dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'articolo 30, paragrafo 2, dell'articolo 31, dell'articolo 35, paragrafo 3, e dell'articolo 37, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.**

Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri precisati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

L'atto delegato adottato a norma **dell'articolo 8 bis, paragrafo 5, dell'articolo 15, paragrafo 5, dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 2, dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'articolo 30, paragrafo 2, dell'articolo 31, dell'articolo 35, paragrafo 3, e dell'articolo 37, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.**

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato I – comma unico – lettera b – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***I dati sensibili ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 95/46/CE non sono sottoposti a trattamento.***

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato III – comma unico – lettera b – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***I dati sensibili ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 95/46/CE non sono sottoposti a trattamento.***

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato IV – comma unico – lettera b – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***I dati sensibili ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 95/46/CE non sono sottoposti a trattamento.***

## PROCEDURA

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Titolo</b>                                                     | Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| <b>Riferimenti</b>                                                | COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| <b>Commissione competente per il merito</b><br>Annuncio in Aula   | ITRE<br>14.6.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| <b>Parere espresso da</b><br>Annuncio in Aula                     | LIBE<br>14.6.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| <b>Relatore per parere</b><br>Nomina                              | Jens Rohde<br>20.9.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| <b>Esame in commissione</b>                                       | 25.4.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29.5.2013 |
| <b>Approvazione</b>                                               | 8.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| <b>Esito della votazione finale</b>                               | +: 34<br>-: 4<br>0: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b> | Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra |           |
| <b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>       | Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Jens Rohde, Salvador Sedó i Alabart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |